

Pubblicato il 23/09/2022

N. 00875/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2020 REG.RIC.
N. 00221/2020 REG.RIC.
N. 00227/2020 REG.RIC.
N. 00228/2020 REG.RIC.
N. 00232/2020 REG.RIC.
N. 00233/2020 REG.RIC.
N. 00235/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2020, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambe in proprio e nella qualità di legali
rappresentanti pro tempore della -OMISSIS-., rappresentate e difese dall'avv.
Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo, in
Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

 in persona del Direttore
generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Vasta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Carlo Ribolzi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo, in Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell'omonima **farmacia** 
 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo, in Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo in Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vasta, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS-S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo, in Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della **Farmacia - OMISSIS- & C S.a.s.**, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo, in Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della **Farmacia - OMISSIS-**, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carlo Ribolzi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Laura Schiffo, in Brescia, c.so Magenta n. 33;

contro

 in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Quanto al ricorso n. 201 del 2020:

per l'annullamento, previa sospensiva,
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS-
emessa nei confronti delle ricorrenti dalla 


Quanto al ricorso n. 221 del 2020:

per l'annullamento, previa sospensiva,
dell'ordinanza-ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS-
emessa nei confronti del ricorrente dalla 

quanto al ricorso n. 227 del 2020:

per l'annullamento, previa sospensiva,
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS-
emessa nei confronti della ricorrente dalla 

quanto al ricorso n. 228 del 2020:

per l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS-
emessa nei confronti del ricorrente dalla 

quanto al ricorso n. 232 del 2020:

per l'annullamento, previa sospensiva
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS-
emessa nei confronti del ricorrente dalla 

quanto al ricorso n. 233 del 2020:

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS- emessa nei confronti della ricorrente dalla [REDACTED].

quanto al ricorso n. 235 del 2020:

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. -OMISSIS- emessa nei confronti della ricorrente dalla [REDACTED]

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in ciascuno dei giudizi di [REDACTED]
[REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno, 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO

1.1.1. Con -OMISSIS- del 28.02.2020 [REDACTED] ha irrogato alla dott.ssa -OMISSIS-, quale direttore responsabile, e alla dott.ssa -OMISSIS-, quale socio amministratore della società -OMISSIS-, la sanzione pecuniaria di Euro 6.196,00.

1.1.2. Con -OMISSIS- del 15.04.2020 [REDACTED] ha irrogato al dott. -OMISSIS-, quale titolare della sede farmaceutica [REDACTED], la sanzione pecuniaria di Euro 18.592,00.

1.1.3. -OMISSIS- del 15.04.2020 [REDACTED] ha irrogato alla dott.ssa -OMISSIS-, quale titolare dell'omonima farmacia [REDACTED], la sanzione pecuniaria di Euro 2.600,00.

1.1.4. Con -OMISSIS- del 15.04.2020 [REDACTED] ha irrogato al dott. -OMISSIS-, quale socio amministratore della società -OMISSIS- S.n.c., la sanzione pecuniaria di Euro 3.400,00.

1.1.5. Con -OMISSIS- del 15.04.2020 [REDACTED] ha irrogato al dott. -OMISSIS-, quale titolare dell'omonima farmacia [REDACTED], la sanzione pecuniaria di Euro 3.600,00.

1.1.6. Con -OMISSIS- del 3.04.2020 [REDACTED] ha irrogato alla dott.ssa -OMISSIS-, quale titolare dell'omonima farmacia [REDACTED], la sanzione pecuniaria di Euro 1.600,00.

1.1.7. Con -OMISSIS- del 15.04.2020 [REDACTED] ha irrogato alla dott.ssa -OMISSIS-, quale socio accomandatario della società -OMISSIS- la sanzione pecuniaria di Euro 3.200,00.

1.2.1. A tutti i dottori farmacisti destinatari dei suddetti provvedimenti sanzionatori è stata contestata la violazione dell'articolo 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934 (TULS).

Nello specifico, la contestazione riguarda la dispensazione del medicinale "Omnitrope 10 mg/1,5 ml" in un dosaggio superiore a quanto previsto nel RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), che costituisce - secondo quanto previsto dalla Tabella 8 della Farmacopea Ufficiale - il documento di riferimento per la tutela della sicurezza del dosaggio del medicinale, effettuata sulla scorta di ricette del Servizio Sanitario Regionale che non indicavano che il farmaco era destinato al trattamento di paziente cronico.

1.2.2. Il medicinale "Omnitrope" contiene il principio attivo somatropina, ed è indicato per il trattamento di diverse tipologie di disturbo della crescita in lattanti, bambini e adolescenti, nonché negli adulti quale terapia sostitutiva nei casi di marcato deficit dell'ormone della crescita.

Esso può avere anche un utilizzo - illecito - in ambito sportivo, stante la sua capacità di incrementare la massa muscolare: l' "Omnitrope" è pertanto un medicinale anabolizzante, ricompreso nell'elenco di cui al D.M. del Ministero della Salute del 26.07.2011 delle sostanze proibite per doping ex articolo 2, comma 1, L. n. 376/2000.

1.3.1. In base alla documentazione in atti la vicenda che ha originato la contestazione dell'illecito amministrativo e l'applicazione delle sanzioni

pecuniarie ai dottori farmacisti qui ricorrenti può essere sintetizzata nei termini che si vanno a esporre.

Il signor -OMISSIS- sottraeva illecitamente ad alcuni medici del Servizio Sanitario Nazionale fogli di ricettari e timbri, e li utilizzava per falsificare la prescrizione di “Omnitrope” a pazienti anziani (i cui dati erano stati parimenti sottratti illecitamente), titolari di esenzione totale. In questo modo egli riusciva a ritirare alte dosi del farmaco presso una decina circa di farmacie bresciane (tra le quali quelle sopra menzionate), a totale carico del sistema sanitario regionale, per rivenderli poi sul mercato nero dei prodotti dopanti e conseguire un ingiusto profitto.

All’esito degli accertamenti è emerso che nell’arco di due anni (da luglio 2013 a luglio 2015) il signor -OMISSIS- è riuscito a farsi dispensare illecitamente 6.298 confezioni di “Omnitrope 10 mg/1,5 ml”, per un importo a carico del SSN di €uro 1.508.295,09.

1.3.2. Nel procedimento penale che ne è seguito tutti i dottori farmacisti suindicati, ad eccezione della dott.ssa -OMISSIS-, sono stati rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 81, comma 2, 110, 477 in relazione all’articolo 482, 640, comma 2, n. 1, e 61 n. 9, Cod. pen..

Il dott.-OMISSIS- ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato per i reati ascrittigli dal Tribunale ordinario di Brescia con sentenza n. 350/2018.

Gli altri dottori farmacisti hanno scelto il rito ordinario e il processo si è concluso con la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione seconda penale, n. 1043/2020, di assoluzione per non aver commesso il fatto quanto al reato di contraffazione delle ricette mediche e perché il fatto non costituisce reato quanto alla truffa.

2.1.1. Con ricorso rubricato al n. 201/2020 di R.G. le dott.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.1.2. Con ricorso rubricato al n. 221/2020 di R.G. il dott.-OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.1.3. Con ricorso rubricato al n. 227/2020 di R.G. la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.1.4. Con ricorso rubricato al n. 228/2020 il dott. -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.1.5. Con ricorso rubricato al n. 232/2020 di R.G. il dott. -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.1.6. Con ricorso rubricato al n. 233/2020 di R.G. la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.1.7. Con ricorso rubricato al n. 235/2020 di R.G. la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-.

2.2. Nei ricorsi R.G. n. 201/2020, n. 221/2020, n. 227/2020 e n. 232/2020 parte ricorrente ha chiesto, oltre all'annullamento del provvedimento impugnato, anche la sospensione cautelare dell'efficacia del medesimo.

2.3. Le censure dedotte avverso ciascuna delle ordinanze impugate sono le medesime in tutti i ricorsi, e possono così essere sintetizzate:

(i) assenza di un obbligo in capo al farmacista di controllare il dosaggio dei medicinali di produzione industriale, tanto più che per quello per cui è causa mancherebbe un dosaggio massimo per gli adulti, essendo stabilito solo quello per i bambini;

(ii) divieto per il farmacista, non abilitato all'esercizio della prescrizione medica, di sindacare i trattamenti terapeutici e farmacologici prescritti dal medico curante, anche a tutela della riservatezza del paziente;

(iii) prescrizione, risalendo i fatti sanzionati a oltre 5 anni prima dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori qui impugnati.

3. In tutti i giudizi si è costituita la ██████████, opponendosi ai ricorsi avversari e concludendo per la loro reiezione siccome infondati.

4.1. Le domande cautelari sono state tutte respinte per difetto del requisito normativo del periculum in mora, trattandosi del pagamento di una somma di denaro, peraltro, in nessuno dei casi esaminati di particolare entità.

4.2. Tutte le cause sono state chiamate alla pubblica udienza del 22 giugno 2022 e al termine sono state tutte trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Con i ricorsi in epigrafe elencati i dott. -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori, parimenti in epigrafe elencati, emessi nei loro confronti dall' [REDACTED]

A tutti è stata contestata la violazione dell'articolo 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934 (TULS) per aver dispensato il medicinale "Omnitrope 10 mg/1,5 ml" in un dosaggio superiore a quanto previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

2. Poiché l'illecito amministrativo contestato ai ricorrenti è il medesimo e poiché le doglianze dedotte nei ricorsi sono sostanzialmente identiche, i ricorsi R.G. n. 201/2020, n. 221/2020, n. 227/2020, n. 228/2020, n. 232/2020, n. 233/2020 e n. 235/2020 possono essere riuniti ai sensi dell'articolo 70 Cod. proc. amm..

3.1. Ragioni di ordine logico impongono di muovere dalla questione della prescrizione del diritto di [REDACTED] a riscuotere le sanzioni pecuniarie di cui si discute.

La doglianza è infondata, atteso che, come indicato in tutti i provvedimenti sanzionatori qui impugnati, ciascuna ordinanza-ingiunzione è stata preceduta dalla notifica ai soggetti sanzionati degli atti di contestazione degli illeciti.

Ora, ai sensi dell'articolo 28 L. n. 689/1981, il termine quinquennale di prescrizione è soggetto alla disciplina del Codice civile dell'interruzione. In particolare ha efficacia interruttiva ogni atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione, in quanto manifestazione della pretesa punitiva dell'Amministrazione (cfr., Cass., Sez. II, sentenza n. 787/2022).

Gli atti (infraquinquennali) di contestazione degli illeciti inviati agli odierni ricorrenti hanno determinato pertanto l'interruzione della prescrizione.

3.2. Va ulteriormente considerato che, come emerge con chiarezza dalla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione seconda penale n. - OMISSIS-(depositata in giudizio), l'accertamento della irregolare erogazione di medicinale a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stata particolarmente complessa, in ragione sia della natura dell'illecito, sia degli artifici e raggiri posti in essere dal signor -OMISSIS-per conseguire un ingiusto profitto.

E, per giurisprudenza pacifica, la complessità dell'accertamento giustifica la dilatazione della durata del procedimento sanzionatorio (cfr., Cass., Sez. II, sentenza n. 27405/2019).

3.3. In conclusione, nessuna prescrizione è maturata nei casi in esame.

4.1. Può quindi passarsi all'esame delle doglianze con le quali i ricorrenti contestano la sussistenza dell'illecito sanzionato con i provvedimenti impugnati.

Al riguardo va premesso che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Brescia non assume valore vincolante nel presente giudizio, innanzitutto perché, come esposto in narrativa, essa ha riguardato solamente alcuni degli odierni ricorrenti.

In ogni caso, è decisivo il fatto che i reati contestati ai dottori farmacisti (falso e truffa) rispetto all'illecito amministrativo sanzionato dall'ATS (irregolare erogazione di medicinale) hanno sia un diverso elemento materiale, sia un diverso elemento soggettivo, posto che i primi sono sanzionati solo a titolo di dolo, il secondo anche di colpa.

4.2.1. Ciò premesso, non sono convincenti le tesi dei ricorrenti per cui al dottore farmacista non competerebbe né il controllo dei dosaggi dei medicinali di produzione industriale, né il sindacato delle scelte terapeutiche operate dal medico che ha sottoscritto la prescrizione.

4.2.2. In linea generale va osservato che ai sensi dell'articolo 1 D.Lgs. n. 258/1991 rientra tra i compiti del farmacista la preparazione, il controllo, l'immagazzinamento e la distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al

pubblico; e che ai sensi dell'articolo 122 R.D. n. 1265/1934 la vendita al pubblico dei medicinali è permessa esclusivamente al farmacista.

Ora, come esplicito dal Codice Deontologico del Farmacista:

- la dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del paziente, e costituisce prerogativa esclusiva del farmacista, che ne assume la relativa responsabilità;
- il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l'aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, e collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica;
- il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al contrasto dell'uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.

4.2.3. Dunque, il dottore farmacista non esaurisce i propri compiti nella verifica della regolarità formale delle prescrizioni mediche esibite dagli utenti del servizio di erogazione dei farmaci, dovendo piuttosto collaborare con le proprie competenze esclusive affinché il predetto servizio sia svolto correttamente.

4.3.1. Nei casi qui in esame è incontestato:

- che il farmaco di cui si discute ha effetti dopanti;
- che esso risultava prescritto per pazienti anziani, mentre ordinariamente è utilizzato nel trattamento di bambini e adolescenti affetti da problemi di crescita;
- che il farmaco era stato prescritto da medici con specializzazioni che non si occupano di problemi della crescita;
- che la frequenza della prescrizione era anomala, tenuto conto che l' "Omnitrope 10 mg/1,5 ml" non è di norma presente nei locali delle farmacie aperte al pubblico proprio perché non è un farmaco comunemente prescritto;

- che la quantità prescritta era esorbitante rispetto ai dosaggi ordinariamente previsti.

4.3.2. Con specifico riguardo a questo ultimo aspetto va considerato che in base al relativo RCP, per gli adulti il dosaggio giornaliero dell' "Omnitrope" non supera 1 mg., e che in base all'articolo 9 D.L. n. 347/2001 in pazienti non cronici (quali i destinatari delle prescrizioni contraffatte dal signor-OMISSIS-) la prescrizione non può superare i 60 giorni di terapia.

Ora dalla documentazione in atti risulta che:

- la -OMISSIS- delle dott.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- nell'arco di 6 mesi (oltre quindi il suvvisto limite bimestrale) ha dispensato a uno stesso assistito 198 confezioni, per un totale di 1980 mg, quando al più avrebbe potuto dispensare 180 mg.;

- la **farmacia** del dott.-OMISSIS-, sempre nell'arco di 6 mesi, ha erogato a uno stesso paziente un totale di 3.140 mg. a fronte di un massimo di 180 mg.;

- che la **farmacia** della dott.ssa -OMISSIS- nel medesimo arco temporale ha dispensato a un unico paziente 124 confezioni del medicinale per un totale di mg. 1.240;

- che la -OMISSIS- S.n.c. del dott. -OMISSIS- nei 6 mesi ha erogato al medesimo soggetto 840 mg. del farmaco di cui si discute;

- che la **farmacia** del dott. -OMISSIS- in un semestre per il medesimo paziente ha rilasciato 198 confezioni per un totale di 1.980 mg;

- che la **farmacia** della dott.ssa -OMISSIS- in 6 mesi ha erogato al medesimo paziente, anziché 180 mg. di medicinale, 1.520 mg.;

- che la -OMISSIS- S.a.s. della dott.ssa -OMISSIS- ha dispensato a uno stesso paziente nell'arco di 6 mesi 1.720 mg. di "Omnitrope".

Risulta altresì che in singole giornate sono state trattate dai farmacisti più prescrizioni dell'"Omnitrope 10 mg/1,5 ml" per singolo paziente.

4.4. Ebbene, i suelencati elementi, sia singolarmente, che nel loro complesso, avrebbero dovuto indurre un farmacista avveduto a un approfondimento prima di erogare il medicinale.

E, d'altro canto, non si trattava di un controllo particolarmente complesso: era, infatti, sufficiente chiedere (anche per le vie brevi) al medico che aveva firmato la prescrizione la conferma della prescrizione medesima. Il che, peraltro, non avrebbe determinato alcuna invasione delle prerogative del medico curante, né alcuna violazione della riservatezza del paziente.

4.5. In conclusione, la condotta tenuta dai ricorrenti si configura come negligente e dunque colpevole, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, L. n. 689/1981.

Essi hanno tutti commesso l'illecito previsto e sanzionato dall'articolo 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934, avendo erogato un medicinale non conformemente alle previsioni di dosaggio e di trattamento riportate nel relativo RCP.

Legittimamente pertanto l'██████████ ha emesso nei loro confronti i provvedimenti sanzionatori qui in esame.

5.1. I ricorsi sono dunque tutti infondati e per tale motivo sono tutti respinti.

5.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'ATS di Brescia nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li respinge.

Condanna i dottori -OMISSIS-, nei limiti di 1/7 per ciascuna parte ricorrente, a rifondere ad ██████████ le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 14.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

L'ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Ariberto Sabino Limongelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.